

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1997

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2124) *Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali*

(462) *FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

(500) *UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival*

(529) *DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni*

(550) *BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799*

(1163) *ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini*

(1445) *MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 10
MASULLO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla
Commissione 3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2124) *Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali*

(462) *FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

(500) *UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival*

(529) *DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni*

(550) *BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799*

(1163) *ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini*

(1445) *MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali»; «Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta», d'iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli; «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival», d'iniziativa del senatore Uccielli; «Proclamazione del 1999 "Anno Voltiano" e del Comitato nazionale per le celebrazioni», d'iniziativa dei senatori De Corato, Maceratini, Battaglia, Bevilacqua, Bucciero, Cozzolino, Curto, Cusimano, Danieli, Demasi, Fisichella, Florino, Lisi, Magliocchetti, Martelli, Misserville, Monteleone, Mulas, Pace, Pedrizzi, Pontone, Porcari, Ragno, Reccia, Specchia e Turini; «Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799», d'iniziativa dei senatori Biscardi, Pagano, De Martino Guido, Bertoni, Donise, Masullo, Pappalardo, Villone, Salvato e Valletta; «Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini», d'iniziativa dei senatori Elia, Andreolli, D'Onofrio, Monticone, Robol, Gubert, Tarolli, Rescaglio, Zilio, Russo, Pasquali, Preioni, Fumagalli Carulli, De Guidi, Fisichella e Camerini; «Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta», d'iniziativa dei senatori Montagna e Vedovato.

Avverto che è disponibile un appunto predisposto dal Servizio Studi, recante tra l'altro l'elenco dei comitati nazionali e delle commissioni per le edizioni nazionali operanti al marzo 1997.

Prego il senatore Masullo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa governativa, atto Senato n. 2124, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», s'inserisce in un quadro di rinnovamento delle procedure che attengono alle varie operazioni di valorizzazione dei beni culturali in Italia. Naturalmente per beni culturali non s'intendono soltanto cose che hanno una loro classificazione storica, artistica o di genere analogo ma l'attività stessa nella quale la cultura si viene via via realizzando.

La Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali è peraltro una istituzione già esistente, una realtà attuata in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 1992. Ci troviamo, cioè, di fronte ad un disegno di legge che introduce, sotto lo stesso nome di una istituzione preesistente, una istituzione di tipo notevolmente nuovo.

Sappiamo che fino al 1991 le varie celebrazioni, che via via la storia dissemina sul cammino degli uomini che hanno qualche memoria, avvenivano per iniziativa dei comitati che nascevano ad opera di vari soggetti della società civile e che poi venivano «consacrati» da leggi emanate dal Parlamento. Comunque, di volta in volta, si definivano le caratteristiche dei comitati e si stanziavano dei fondi.

La legge 12 gennaio 1991, n. 13, aveva innovato in questa materia, tentando – appunto – di sottrarre la materia stessa alla successione di atti legislativi, ciascuno sostanzialmente atomico, chiuso in se stesso. Per eliminare questa specie di giostra, nella quale si succedevano le varie leggi riguardanti le celebrazioni più disparate, la poc'anzi citata legge n. 13, come detto, derubricava questo tipo di atto legislativo, sostituendolo con atti a firma dei Ministri che di volta in volta fossero coinvolti per la loro competenza nel particolare tipo di celebrazione.

Finalmente, con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fu istituita presso il Ministero per i beni culturali una Consulta dei comitati nazionali, la quale è, per così dire, tuttora in atto. Tra l'altro, dobbiamo dire che con il sistema finora vigente si sono amministrate anche le iniziative riguardanti le edizioni nazionali e che allo stato attuale sono operanti, per quello che riguarda le edizioni nazionali, ben 49 commissioni.

Il disegno di legge che il Governo ha presentato in merito, anche in base a quanto riportato nella relazione introduttiva, «mira a consolidare e potenziare» l'attività complessivamente intesa, volta alla valorizzazione dei beni culturali attraverso le celebrazioni e le edizioni nazionali.

Ricordo che anche nella XI legislatura era stato presentato un disegno di legge che aveva più o meno lo stesso fine (quello, appunto, di un riordino organizzativo della materia) ed era riportato nell'atto Senato n. 1112, il quale non ha potuto avere alcun esito a causa dell'interruzione anticipata della legislatura stessa.

Nell'ultima legislatura, la XII, venne presentato un altro progetto di riforma organica della materia (atto Senato n. 1612); l'*iter* legislativo di questo progetto, tuttavia, si interruppe perchè la 1^a Commissione permanente espresse un parere negativo in merito, di cui vale la pena di dare

lettura. Il testo del parere espresso era precisamente questo: «La Commissione, esaminato il disegno di legge... esprime parere contrario: esso, infatti, è difforme dall'indirizzo restrittivo assunto dal legislatore in tema di organi collegiali della pubblica amministrazione. Si ricorda, in proposito, che le leggi n. 241 del 1990 e n. 537 del 1993 hanno introdotto il principio... volto a sostituire la conferenza dei servizi alla competenza di organi collegiali». Si trattava, quindi, di un parere contrario, legato – per così dire – ad una considerazione di economia amministrativa; un'economia intesa non tanto nel senso finanziario, quando nel senso procedurale.

Credo però che oggi quel parere (ammesso che qualcuno intendesse riprenderlo in esame) non possa essere considerato in contrasto con l'approvazione del presente disegno di legge perchè, com'è evidente, veniva emesso ancora a fronte di un provvedimento di carattere eminentemente amministrativo, cioè in base al presupposto che fossero i Ministri, con proprio decreto, a stabilire di volta in volta i comitati celebrativi.

Qui, invece, ci troviamo di fronte all'intendimento di sottrarre l'intera materia a questa dispersione e al suo confinamento nella competenza meramente amministrativa e di dare all'intera materia una struttura unitaria ed organica, che la renda come tale non più esposta alle osservazioni compiute nel passato dalla 1^a Commissione permanente.

La proposta contenuta nel disegno di legge al nostro esame è composta di sei articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione e la composizione della Consulta. Tale denominazione potrebbe far pensare ad un organismo consultivo; in realtà la Consulta sarà dotata di un potere deliberante, ma le sue decisioni dovranno trovare conclusione, consacrazione e legittimazione definitiva nel decreto del Ministro che conferirà loro, quindi, carattere formalmente esecutivo.

In base al comma 1 dell'articolo 1, la Consulta è chiamata ad individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché le edizioni nazionali da realizzare; si affidano, cioè, a questo organo il compito e la responsabilità di selezionare la molteplicità delle proposte avanzate, di valutarne la consistenza, comparandole, sulla base di un giudizio di fattibilità e di maggiore adeguatezza, alle esigenze di valorizzazione della cultura italiana nel suo complesso, senza esprimere quindi giudizi di merito che non spetterebbero ad una Consulta.

Il comma 2 dell'articolo 1 definisce la Consulta dal punto di vista della sua organizzazione; essa è presieduta da un esponente di chiara fama del mondo della cultura, in modo da sottolineare l'autonomia del momento culturale rispetto al momento strettamente politico e amministrativo. È evidente, infatti, che anche la cultura rappresenta un atto politico, ma è altrettanto evidente che la sua intrinseca politicità non può essere correlata alla politicità dei Governi e dei partiti, ed in proposito si potrebbe far riferimento al concetto crociano di distinzione. Si cerca dunque di individuare nel disegno di legge al nostro esame un canale in cui la cultura, nella sua attività di preservazione e di esaltazione dei be-

ni culturali della nazione, possa esprimersi anche attraverso un processo di carattere politico, ma strettamente connesso alla sua essenza.

Si prevede, inoltre, che la Consulta sia composta dal direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, avente funzioni di vicepresidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni, dai presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, oltre che dal presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. Su questi punti del disegno di legge mi esprimerò successivamente con sobrii commenti finali. Come si può constatare, si tenta di costruire un governo della Consulta in cui sia rappresentata sia la cultura come tale, sia la cultura nella sua espressione di organizzazione amministrativa ufficiale incarnata, appunto, dall'Ufficio centrale per i beni librari e dai vari Ministeri; inoltre, anche le regioni sono chiamate ad intervenire tramite il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. In base all'articolo 1, la Consulta dovrebbe pertanto risultare composta da 15 membri.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede infine che il presidente della Consulta possa chiamare a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura in relazione ai singoli argomenti da trattare. Anche in questo caso si cerca di indirizzare l'organo di governo delle istituzioni celebrative verso il rafforzamento dell'autonomia della cultura come tale.

L'articolo 2 individua nelle amministrazioni dello Stato, negli enti locali, negli enti pubblici, nelle istituzioni culturali o nei comitati promotori spontanei i soggetti abilitati a proporre i progetti di celebrazione.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la Consulta deliberi la costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, quindi i programmi celebrativi da sostenere, l'ammissione al contributo finanziario e il relativo ammontare; tali decisioni sono disposte con decreto del Ministro per i beni culturali. Dal punto di vista della struttura funzionale, si precisa anche che questi comitati siano rappresentati e governati da due organi fondamentali: il presidente e il segretario tesoriere. Quest'ultimo, in base al comma 5, è il soggetto a cui viene accreditato il contributo statale e naturalmente dovrà renderne conto nei modi previsti dallo stesso comma.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce quali siano i soggetti abilitati a presentare richiesta di istituzione di edizioni nazionali e, ancora una volta, si menzionano le amministrazioni dello Stato, oltre che le università, le istituzioni scolastiche, gli enti di ricerca, le istituzioni culturali o singoli studiosi.

L'articolo 3 stabilisce inoltre che la costituzione delle edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta e disposta con decreto del Ministro; in questo caso, tuttavia, il decreto ministeriale, pur dando esecuzione al deliberato della Consulta, non ha soltanto carattere applicativo ma rappresenta anche l'atto con il quale si determina la composizione delle

commissioni scientifiche. Prevale, evidentemente, la preoccupazione per una scelta di carattere strettamente tecnico che il Ministro dovrà operare con gli strumenti di cui dispone e in base al proprio senso di responsabilità.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il contributo statale alle commissioni scientifiche sia determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali. Come nel caso delle celebrazioni, la Consulta valuta e delibera quali siano le iniziative da sostenere e i finanziamenti da erogare nell'ambito, ovviamente, del tetto previsto per il finanziamento complessivo. Tale contributo viene erogato con ordine di accreditamento al segretario tesoriere. All'inizio di ogni anno, inoltre, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste e il piano di pubblicazione.

Il comma 7 dell'articolo 3, infine, prevede che, per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali possa stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 4 è destinato ad una particolare fattispecie di celebrazione, definita dalla prossimità al 2000. Rilevo, scherzando, che siamo in una dimensione escatologica, vicini al tempo ultimo: questo è il tempo ultimo del nostro millennio e come in tutte le escatologie, ovviamente, qualche solennità bisogna pure «metterla in piedi». In tale articolo, appunto, si dice che «per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000, la Consulta è composta...» – questa è la particolarità! – «... oltre che dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati». Avendo quindi la celebrazione una dimensione più popolare, nel senso lato della parola (e cioè di maggiore coinvolgimento democratico) si ravvisa – secondo me, utilmente – la necessità che della Consulta vengano chiamati a far parte, anche per questi obiettivi, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

L'articolo 5 ha una funzione particolare e in qualche modo autonoma rispetto agli articoli precedenti. Mentre su questi ultimi si impianta il sistema innovativo per la organizzazione delle attività celebrative e delle edizioni nazionali riguardanti la valorizzazione dei beni culturali della nazione, viceversa nell'articolo 5 si adotta un trattamento specifico per una serie di iniziative che già risultano promosse e che soprattutto, per la loro vicinanza al termine naturale della loro fruizione, non possono attendere tempi eccessivamente lunghi. Mi riferisco ad una serie di celebrazioni come il Rossini Opera Festival di Pesaro, il bicentenario della Repubblica napoletana (che cade nel 1999), il secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, quelle organizzate dal Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane e le celebrazioni e manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000.

Per tutte queste iniziative l'articolo 5 prevede che il Ministro per i beni culturali e ambientali sia autorizzato ad una spesa che è di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi

per il 1999: si tratta, quindi, di importi da utilizzare «a spron battuto», visto che per predisporre una solennità celebrativa di notevole importanza non si può certamente non avere a disposizione un tempo congruo.

Al comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che «per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000». Potremmo quindi affermare che l'articolo 5 concerne quel pacchetto di iniziative che impegnano l'arco temporale che va da oggi fino all'anno 2000.

L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria di tali oneri: essa viene prevista mediante la corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo ai beni culturali dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

Questa è l'intelaiatura della legge. Prima di fare, nella mia qualità di relatore alla Commissione, qualche breve osservazione, che potrà poi divenire spunto per il dibattito, vorrei fare cenno anche agli altri disegni di legge che esamineremo congiuntamente a quello cui mi sono riferito sinora.

Sono stati presentati tre disegni di legge riguardanti Alessandro Volta. Questi tre provvedimenti sono sostanzialmente molto simili tra di loro; anzi, per certi aspetti, si può dire che ognuno di essi è la copia dell'altro. Si tratta di disegni di legge in cui evidentemente vari promotori, tutti certamente degni di apprezzamento, si sono preoccupati (evidentemente anche attraverso lodevoli comunicazioni fra di loro) di intendersi su come promuovere la celebrazione, anche se poi ognuno ha presentato una propria distinta proposta.

Queste proposte celebrative dell'anno Voltiano, così come – per esempio – il disegno di legge sulla celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, hanno una caratteristica, che ovviamente determinerà qualche problema (e di cui discuteremo poi, al momento opportuno), per quanto attiene al loro raccordo con il disegno di legge governativo. I provvedimenti proposti, infatti, prevedono tutti una struttura sia di assetto sia di funzione dei comitati, mentre il disegno di legge governativo prevede comitati che vengono, per così dire, definiti nell'attività della Consulta stessa. Ci troviamo quindi di fronte a due metodologie che, se dovremo andare effettivamente – come spero – ad una definizione positiva di questo disegno organico, bisognerà studiare in quale modo possano, senza offese e mutilazioni, essere ricondotte in un quadro generale.

Anche per quel che riguarda il disegno di legge concernente il Rosini Opera Festival ci troviamo di fronte ad un provvedimento che presenta, rispetto all'architettura del disegno di legge governativo, la caratteristica di avere un ente costituito, che è l'Ente Festival, al quale ovviamente si chiede venga attribuito un contributo per la celebrazione.

Infine, mi pare si debba rilevare che anche il disegno di legge concernente la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, per certi aspetti, fa emergere il problema del raccordo con il disegno di legge organico proposto dal Ministro per i beni culturali. Qui, infatti, abbiamo istituzioni private già costituite, le quali anzi già in

altre occasioni – se non ricordo male – hanno goduto di finanziamenti, per esempio per l'edizione nazionale delle opere di Rosmini o per celebrazioni attraverso mostre iconografiche e congressi che il centro rosminiano di Stresa ha organizzato più volte. Ci troviamo insomma di fronte ad un disegno di legge che presenta una proposta tesa ad una promozione culturale sostenuta da un soggetto preesistente rispetto all'eventuale – e augurabile – approvazione del disegno di legge governativo.

Penso quindi che a questo punto dovremo lavorare per studiare se convenga lasciare che ciascuno dei disegni di legge presentati compia il proprio *iter*, così come sembrerebbe vogliano i promotori, oppure – come credo sia più logico – ricondurre anch'essi nel quadro generale del nuovo sistema che viene disegnato dal provvedimento governativo. Naturalmente tale scelta comporta alcuni problemi che dovranno essere affrontati in sede di presentazione di emendamenti, previo coordinamento, eventualmente anche da parte di un Comitato ristretto.

Prima di concludere la mia relazione, vorrei fare alcune osservazioni volte a mettere a fuoco l'aspetto centrale del disegno di legge governativo che stiamo esaminando in via prioritaria, ma con riferimento agli altri disegni di legge presentati sull'argomento.

Innanzitutto, la composizione della Consulta prevista dall'articolo 1, costituita da 15 membri, si presenta pletorica perchè mi sembra che le pubbliche amministrazioni vi siano eccessivamente rappresentate. Infatti, oltre alla figura esterna allo Stato, prevista per la presidenza della Consulta nella persona di un esponente del mondo della cultura, e oltre alla presenza del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, che è un punto fermo in un organismo di questo tipo, la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 prevede anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, uno della pubblica istruzione, uno del tesoro, uno dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed infine un rappresentante delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre, la lettera *c*) dello stesso comma 2 inserisce nella composizione dell'organismo anche i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i quali rappresentano ben sei presenze.

Ritengo che tali rappresentanze della pubblica amministrazione siano tutte importanti e perfettamente legittime, ma anche nel caso in cui questa cospicua presenza istituzionale non dovesse sempre essere effettiva, le differenze di funzioni tra le diverse amministrazioni rappresentate potrebbero determinare qualche problema. Per una corretta e funzionale rappresentanza, si potrebbe prevedere che tali figure istituzionali partecipino ai lavori della Consulta in qualità di membri esterni, sulla base di quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 1. In questo modo si opererebbe una semplificazione delle regole in uso all'interno della struttura della Consulta, consentendo anche maggiore respiro alle forze strettamente culturali e alla considerazione dei veri problemi che possono insorgere.

Vorrei fare un'osservazione anche in ordine al comma 4 dell'articolo 2 in cui si prevede che l'elenco dei comitati nazionali delle celebrazioni o manifestazioni culturali ammesse a contributo è inviato an-

nualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali alle competenti Commissioni parlamentari. Perché prevedere l'invio di un elenco? Mi sembra un concetto riduttivo: parliamo piuttosto di delibere o di proposte. Infatti, l'elenco non è altro che – come dice la parola stessa – una successione di delibere, su cui non vedo quale parere possano esprimere le Commissioni parlamentari. Se vogliamo dare maggiore corposità al parere delle Commissioni parlamentari, che dovrebbe peraltro riguardare proprio il contenuto delle proposte, se vogliamo evitare nuove perversioni procedurali, se vogliamo che la procedura di selezione rientri nella responsabilità della Consulta e quindi, in ultima analisi, del Ministro per i beni culturali, facciamo piuttosto riferimento ad un elenco di proposte e non ad un elenco di delibere.

Negli articoli 2 e 3 sono poi indicati i soggetti abilitati a proporre l'istituzione di comitati per le celebrazioni e per le edizioni nazionali, tra cui sono sempre menzionate le pubbliche amministrazioni. Mi sembra legittima la presenza delle amministrazioni dello Stato tra i soggetti proponenti ma, considerando lo spirito della proposta, non ritengo ragionevole collocarle come soggetti prioritari perché i progetti devono innanzitutto nascere all'interno del tessuto della società civile, che è il vero soggetto dell'attività culturale, e non possono nascere nelle amministrazioni dello Stato: o meglio, possono ma non devono.

Pertanto, esprimendo tutto il mio apprezzamento per le eventuali iniziative assunte dalle amministrazioni dello Stato nel campo culturale, vorrei che le stesse figurassero al termine di ogni elenco e non al suo inizio; questo vale per le celebrazioni, ma ancor più per le edizioni nazionali.

Un altro aspetto sul quale, forse, sarà necessario svolgere una riflessione più approfondita, è relativo al comma 2 dell'articolo 3 in cui si prevede che il Ministro determini la composizione delle commissioni scientifiche nell'ambito delle edizioni nazionali. Inoltre il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che all'inizio di ciascun anno i presidenti delle commissioni scientifiche presentino al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste e il piano di pubblicazione. Il problema è rappresentato dal fatto che è ben difficile presentare un piano di pubblicazione annuale perché – come sanno tutti i colleghi più esperti di me in materia – si tratta di un piano la cui definizione comporta più anni e che non ha una sua evoluzione rigorosamente predeterminabile. Si può, quindi, elaborare un piano di massima le cui scadenze non siano rigide ma flessibili, affinché le varie previsioni possano essere indicate di volta in volta nella relazione. Su questo punto si renderà probabilmente necessaria la presentazione di un emendamento.

Infine, vorrei fare un'osservazione di carattere tecnico-operativo in ordine all'opportunità dell'articolo 5. Esso prevede un regime particolare per le iniziative che presentano una scadenza non prorogabile, proprio perché fanno riferimento ad anniversari di centenari compresi tra il 1997-98 ed il 2000. Prendendo spunto dagli anniversari elencati in questa documentazione, ricordo che il 17 febbraio del 2000 cadrà il quarto

centenario della morte sul rogo di Giordano Bruno e credo che sarebbe vergognoso che la nostra società culturale e democratica dimenticasse questo evento. Sarebbe infine opportuno conferire particolari poteri straordinari al Ministro per permettere la necessaria tempestività negli interventi volti a realizzare le celebrazioni di prossima scadenza nell'arco di due o tre anni, dal momento che ci troviamo di fronte a soggetti non determinati dalla Consulta, che dovrebbero già operare e che non sempre operano nelle forme che il disegno di legge oggi al nostro esame prevede come accordabili con il programma operativo da esso proposto.

Sono queste le osservazioni che ho ritenuto doveroso fare in merito. Ovviamente altre se ne potrebbero fare al riguardo, ma sarà il dibattito a provvedervi e su questo poi come relatore, sentito naturalmente l'autorevole parere del Governo, esprimerò il mio parere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Masullo per l'ampia e particolareggiata relazione, sulla quale mi sembra opportuno dare alla Commissione il tempo necessario per riflettere. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

